

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 5 AUTOCARRI LEGGERI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI**

TRA

L'IGEA SPA

E

LA SOCIETÀ/ .....

L'anno duemiladiciasette il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Iglesias, presso la Sede operativa dell'IGEA S.p.A. in Località Campo Pisano

**Tra**

L'IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, località Campo Pisano, P. IVA 01660730928 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell' Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata "Stazione Appaltante" rappresentata in questo atto dal Dr. Michele Raimondo Salvatore Caria, in qualità di Amministratore Unico;

**e**

La \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentata in questo atto dal \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ con poteri di rappresentanza di seguito chiamata "Appaltatore".

**PREMESSO**

- a. CHE con Determina a contrarre n. 106 del 03/10/2017, L'IGEA SPA ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, una gara europea a procedura aperta per la " *Fornitura in acquisto di n. 5 autoveicoli leggeri e relativi servizi connessi*" da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016.
- b. CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 117 del 09/10/2017 e sulla GUUE GU/S 192-394697 del 06/10/2017;
- c. CHE con Determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, è stata approvata l'aggiudicazione a favore della ditta \_\_\_\_\_, la quale è risultata aggiudicataria del Lotto \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e. CHE l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, del Bando e Disciplinare di Gara e dei suoi allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. CHE tutti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto ma tenuti agli atti dell'IGEA, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.
- e. CHE l'IGEA ha individuato l'operatore economico nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del medesimo sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;

**Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 - NORME REGOLATRICI E DIDCIPLINA APPLICABILE**

1. L'erogazione della fornitura oggetto del presente contratto è regolata:
  - dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico dall'offerta economica e dalla scheda tecnica presentata dall'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore.
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi migliorative per l'IGEA, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta economica e nelle schede tecniche, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'IGEA, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere
5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. L'IGEA affida all'appaltatore, che accetta, la "fornitura in acquisto di n. 5 autocarri leggeri e relativi servizi connessi" secondo le modalità indicate nel presente contratto e nel capitolato tecnico.
2. L'appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dalla fornitura come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico.

#### **ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. La Fornitura in acquisto, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall'IGEA.
2. L'Appaltatore s'impegna, su richiesta dell'IGEA, ad apportare alle modalità di erogazione della fornitura i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l'IGEA rispetto al compenso della fornitura fissato nel presente contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'IGEA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA**

1. La consegna dei mezzi, completi di tutti gli allestimenti di cui al Capitolato tecnico, dovrà avvenire **nel minor tempo possibile** e comunque non oltre 60 giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di stipula del presente contratto.
2. Si precisa che il termine **di 60 giorni è da considerarsi perentorio** ma potrà essere prorogato dalla stazione appaltante in presenza di giustificati motivi connessi a cause di forza maggiore, così come meglio specificato all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico.
3. La fornitura andrà consegnata presso la sede dell'IGEA Spa, sita ad Iglesias in Località Campo Pisano.
4. Entro 10 (giorni) dalla consegna del mezzo l'Appaltatore dovrà dar avvio all'attività di addestramento del personale, così come previsto all'art. 3.2 del Capitolato Tecnico.

#### **ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE, IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura è pari a €. \_\_\_\_\_, derivante da ribasso percentuale offerto in sede di gara, per l'intera durata contrattuale, IVA di legge esclusa.
2. Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l'intera durata contrattuale.
3. L'importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore, deve intendersi riferito alla prestazione dei servizi descritti nel capitolato e nella scheda tecnica dell'appaltatore, prestati in perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Il corrispettivo verrà liquidato dall'IGEA **entro 60 giorni** dalla presentazione di regolare fattura, e a seguito di emissione del certificato di verifica di conformità. L'importo viene corrisposto dall'IGEA sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall'Appaltatore.  
Ai fini del pagamento l'Appaltatore deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
6. L'Appaltatore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all'IGEA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Rimane inteso che l'IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dell'Appaltatore; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L'IGEA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se l'Ente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico dell'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.
11. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio **UFTS9R** e dovrà contenere il riferimento al contratto, al **CIG** (Codice Identificativo Gara) xxxxxxxxxxxx, e dovrà essere intestata all'IGEA SPA Località Campo Pisano 09016 IGLESIAS P.IVA 01660730928.
12. L'IGEA è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" di cui all'art. 17 Ter del DPR 633/72.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
14. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'Amministrazione

#### **ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'IGEA individua \_\_\_\_\_, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, l'IGEA, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto

#### **ART. 7 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione del servizio, comprese le spese di trasporto per la consegna dei mezzi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Nell'esecuzione della fornitura, salvo quanto già previsto dal Capitolato Speciale e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione della fornitura, l'Appaltatore si obbliga a:
  - a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Speciale e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati;
  - b) comunicare prontamente in forma scritta all'IGEA le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento della fornitura e ad attenersi alle istruzioni impartite dall'IGEA;
  - c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dall'IGEA tramite il direttore dell'esecuzione del contratto;
  - d) dare immediata comunicazione all'IGEA di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'IGEA entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
  - e) manlevare e tenere indenne l'IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
  - f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare all'IGEA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'IGEA.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l'Appaltatore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, L'Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali - ovvero l'Amministrazione.
5. L'Appaltatore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata

#### **ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'IGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
6. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA**

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.
2. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'IGEA e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'IGEA in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Appaltatore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA -**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante *polizza fideiussoria* n° \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ Agenzia con sede in \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'IGEA, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'IGEA. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'IGEA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell'IGEA a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 103 del Codice.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'IGEA.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'IGEA.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ART. 13 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'IGEA, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con il subappaltatore.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'IGEA procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 67 della d. lgs. 159/2010.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'IGEA, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'IGEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105, del Codice, a trasmettere all'IGEA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'IGEA avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto.
14. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice, l'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'IGEA annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. L'IGEA non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. L'Appaltatore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 14 - PENALI**

1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'IGEA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:
  - termini di consegna: per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'IGEA, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei mezzi, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere all'IGEA SPA una penale pari a Euro all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente agli autoveicoli quanto a corredo degli stessi, come stabilito al Capitolato Tecnico.
  - verifica collaudo negativo: per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'IGEA, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti in caso di verifica di conformità (collaudo) negativa per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, di cui all'art. 3.1 del Capitolato Tecnico, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere all'IGEA SPA una penale pari a Euro all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Perdurando il ritardo, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice

#### **ART. 15 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, la Società dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'IGEA contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima IGEA, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'IGEA contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'IGEA potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, l'IGEA ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel successivo recante «Risoluzione».
6. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine assegnato per porre fine all'inadempimento (non inferiore comunque a 15 giorni e che verrà comunicato a mezzo PEC o con raccomandata A/R dall'IGEA), la medesima IGEA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si conviene che, in ogni caso, l'IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R, il presente contratto nei seguenti casi:
  - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
  - b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
  - e) nei casi di cui agli articoli 21 (*obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*); 8 (*obblighi di riservatezza*); 13 (*subappalto-sub contratti*); 10 (*obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*); 5 (*condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento*); 12 (*cauzione definitiva*); 18 (*divieto di cessione del contratto; cessione del credito*) e applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15 recante «*Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali*» del presente contratto.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'IGEA avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima IGEA al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'IGEA al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **ART. 17 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 109 del D.Lgs.50/2016, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cesazione non comporti danno alcuno per l'IGEA.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'IGEA, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. 4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **ART. 19 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RILUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso, si procede con le modalità previste all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 20 – TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ART. 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'IGEA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.igeaspa.it](http://www.igeaspa.it)
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l'Appaltatore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l'Amministrazione.
6. L'Appaltatore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata

#### **ART. 23 NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE; PATTO DI INTEGRITA'**

1. Il venire meno delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo da parte della competente Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento.
2. L'IGEA S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla sottoscrizione ed all'esecuzione del presente contratto sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
3. L'Affidatario si impegna al rispetto, per tutta l'esecuzione del presente affidamento, del Patto di integrità sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

#### **ART. 24 – SPESE DI PUBBLICAZIONE**

1. L'Appaltatore deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione da apposita richiesta, a corrispondere all'IGEA le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 Dicembre 2016 (GU 25.1.2017 N. 20) per l'importo \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) Iva inclusa.
2. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario L'IGEA SPA, da appoggiare a: \_\_\_\_\_, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXX Lotto xxxxxxxxxxxx.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

1. In caso di controversie tra l'Appaltatore e l'IGEA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

#### **ART. 26 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non materialmente allegati:
  - A. Capitolato Tecnico;
  - B. Scheda Tecnica Ed Offerta Economica Presentata In Sede Di Gara
  - C. Cauzione Definitiva
  - D. Dichiarazione Ex Dpcm 11/05/1991, N° 187
  - E. Autocertificazione Ai Sensi Dell'art. 89 Del D.Lgs. 159/2011
3. Fatta eccezione per i documenti di cui alle precedenti lettere A E B che si allegano materialmente all'atto, i documenti di cui alle precedenti lettere da C) a E), facenti parte integrante del presente contratto, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti dell'IGEA

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

IGEA SPA

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **ART. 27 - ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 2 (Oggetto del Contratto), Articolo 3 (Modalità di Esecuzione della Prestazione), Articolo 4 (Termine di Consegna), Articolo 5 (Condizioni Economiche, Importo Contrattuale e Modalità di Pagamento), Articolo 7 (Obbligazioni dell'Appaltatore), Articolo 8 (Obblighi di Riservatezza), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Cauzione definitiva), 13 (Subappalto e sub Contratti), Articolo 14 (Penali), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Normativa Antimafia ed Anticorruzione; Patto Di Integrità) Articolo 24 (Spese di Pubblicazione), Articolo 25 (Foro competente), Articolo 26 (Rinvio e Allegati al Contratto)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_